A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDE

Como, ottobre 2026

Circolare Mensile

OTTOBRE 2026: NOVITÀ 2

1 Concordato preventivo biennale - Chiarimenti 2
2 Concordato preventivo biennale - Cause di cessazione 2
3 Regime del ravvedimento 2020-2023 - Disposizioni attuative 3
4 Concordato preventivo biennale - Cause di esclusione e cessazione - Professionista e partecipazione ad associazione professionale 3
5 Rottamazione-*quinquies* - Estensione alle somme riscosse da enti locali - Termine di presentazione della domanda 3
6 Iper-ammortamento - Comunicazioni di completamento degli investimenti - Avvio della presentazione tramite piattaforma GSE 4
7 Dismissione credenziali Sister per servizi telematici di pubblicità immobiliare e catastali 4
8 Rendicontazione del contributo del cinque per mille 5
9 Decadenza dalle Agevolazioni per la piccola proprietà contadina in caso di fusione 5
10 Interessi derivanti dal ravvedimento speciale - Indeducibilità 6
11 Prolungamento dei benefici per i docenti e ricercatori rientrati dal 2020 - Immobile acquisito in donazione - Esclusione 7
12 Domanda di pensionamento - Regolarizzazione successiva di periodi contributivi - Effetti 7
13 ISCRO - Accesso ai percorsi di aggiornamento professionale 8
14 *Bonus* mamme 2026 - Presentazione domande - Istruzioni 9
15 Trattamento accessorio dei dipendenti pubblici - Imposta sostitutiva - Chiarimenti computo limite reddituale 10
16 Conciliazione famiglia e lavoro - Esonero contributivo - Definizione delle procedure per l'acquisizione delle certificazioni e criteri e modalità di concessione dell'esonero 10
17 Chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive - Criteri e modalità - Modifiche 11
18 Cessione con installazione di sistema di accumulo per impianto fotovoltaico - Aliquota IVA applicabile 12
19 Opere realizzate su beni di terzi - Diritto al rimborso IVA - Condizioni 12

Piazzale Gerbetto 6 – 22100 Como (CO)
Tel. +39 031 266 968 – Fax. +39 031 267 361
info@studiodotcom.it – www.studiodotcom.it

1	**CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - CHIARIMENTI**
	La circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2026 n. 8 racchiude in un unico documento organico i chiarimenti forniti fino ad oggi in tema di concordato preventivo biennale, illustrando al contempo gli effetti sull'istituto derivanti dall'entrata in vigore del DLgs. 148/2026. Pur trattandosi di un'opera di riordino sistematico di chiarimenti già diffusi, dalla lettura della circolare emerge anche qualche profilo di novità, legato prevalentemente alle nuove disposizioni introdotte dal citato DLgs. Omnibus, applicabili a partire dal CPB 2026-2027. La circ. 8/2026 approfondisce, ad esempio, gli aspetti legati al rinnovo del concordato preventivo biennale, disciplinato dall'art. 14 del DLgs. 13/2024.
1.1	**RINNOVO DEL CPB** La circ. 8/2026 approfondisce, ad esempio, gli aspetti legati al rinnovo del concordato preventivo biennale, di cui all'art. 14 del DLgs. 13/2024; si tratta di una tematica che ha recentemente acquisito rilevanza, considerato che i contribuenti che rinnovano l'opzione per il CPB per il biennio 2026-2027, dopo aver aderito al CPB 2024-2025, hanno accesso a una serie di ulteriori benefici, oltre ad avere la possibilità di accedere al regime del ravvedimento 2020-2023 a loro riservato. L'Agenzia delle Entrate ricorda, riprendendo quanto analizzato con la circ. 4/2026, che i contribuenti che hanno aderito alla proposta per il biennio d'imposta 2024-2025 e che intendono rinnovarlo per il biennio 2026-2027 devono indicare nel modello CPB 2026-2027, ai fini della determinazione del reddito/valore della produzione netta concordati, il reddito e il valore della produzione netta effettivi, rettificati ai sensi degli artt. 15, 16 e 17 del DLgs. 13/2024, relativi all'ultimo anno del biennio del concordato (vale a dire il 2025). In occasione del rinnovo, inoltre, non è possibile dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il proprio punteggio ISA relativo al 2025; in costanza di CPB, il reddito e il valore della produzione netta relativi al periodo d'imposta 2025 restano infatti quelli determinati in sede di adesione al CPB. ***Cessazione del CPB 2024-2025*** Con la FAQ 13.10.2026 n. 1 viene ulteriormente delineato il concetto di "rinnovo" del CPB L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la cessazione del CPB 2024-2025 non consente di considerare come rinnovo l'adesione al CPB 2026-2027, con conseguente inapplicabilità dei citati ulteriori benefici, non sussistendo in questo caso il requisito della "continuità tra il concordato 2024-2025 e quello 2026-2027". Di conseguenza, nei casi di adesione al CPB 2024-2025 con successiva cessazione: • l'adesione al CPB 2026-2027 non viene considerata come un rinnovo; • non sono applicabili i benefici collegati al rinnovo del CPB; • non è possibile aderire al regime del ravvedimento 2020-2023, trattandosi di un istituto riservato ai soggetti che "relativamente al biennio d'imposta 2026-2027, rinnovano l'adesione" al CPB.
2	**CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - CAUSE DI CESSAZIONE**
	Con alcune FAQ del 13.10.2026, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione al concordato preventivo biennale.
2.1	**IMPRESE DI COSTRUZIONE** Con la FAQ 13.10.2026 n. 2, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini della cessazione del CPB per superamento del limite di 7.746.853,50 euro di ricavi ai sensi dell'art. 21 co. 1 lett. b-*quater*) del DLgs. 13/2024, per i soggetti che applicano l'ISA EG69U (relativo alle attività di costruzioni) è necessario considerare anche la variazione delle rimanenze. Ai fini della determinazione del limite per l'applicazione di alcuni ISA, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli artt. 92 e 93 del TUIR; questa condizione, prevista dall'art. 3 co. 2 del DM 31.3.2026, non viene riportata nell'art. 21 co. 1 lett. b-*quater*) del DLgs. 13/2024, che si limita a disporre la cessazione dal CPB nel caso in cui i ricavi o i compensi superino del 50% il limite per l'applicazione del relativo ISA. Tale circostanza aveva fatto sorgere qualche dubbio, ora risolto, in merito alla rilevanza
segue	

	della variazione delle rimanenze in fase di verifica di sforamento del limite di 7.746.853,50 euro.
3	**REGIME DEL RAVVEDIMENTO 2020-2023 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE**
	Con il provv. 23.10.2026 n. 296141, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini per l'adesione al regime del ravvedimento 2020-2023 in favore dei soggetti ISA che rinnovano l'adesione al concordato preventivo biennale per il 2026-2027. L'opzione per la sanatoria è esercitata con il versamento mediante F24 della prima o unica rata delle imposte sostitutive delle imposte dirette e delle relative addizionali, nonché dell'IRAP (ove dovuta). Il versamento in unica soluzione o della prima rata deve essere effettuato tra l'1.1.2027 e il 15.3.2027.
4	**CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE - CAUSE DI ESCLUSIONE E CESSAZIONE - PROFESSIONISTA E PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE**
	Con la risposta a interpello 23.10.2026 n. 191, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che a partire dal CPB 2026-2027 la causa di esclusione di cui all'art. 11 co. 1 lett. b-*quinquies*) e b-*sexies*) del DLgs. 13/2024 non si applica nel caso in cui i professionisti e l'associazione partecipata esercitino attività economiche riconducibili a ISA differenti. Nel caso di specie, un notaio svolge la propria attività in forma individuale (codice ATECO 69.10.20, a cui corrisponde l'ISA DK01U), oltre a partecipare, in qualità di associato, a un'associazione professionale (codice ATECO 69.10.30, a cui corrisponde l'ISA DK30U) costituita da diversi notai; lo scopo dell'associazione professionale partecipata è esclusivamente l'esercizio in forma associata delle attività delegabili ai notai dal giudice dell'esecuzione per il compimento delle operazioni di vendite immobiliari. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la fattispecie descritta non osta all'applicazione del CPB per il biennio 2026-2027; per effetto delle modifiche introdotte dal DLgs. 148/2026, infatti, le citate cause di esclusione non operano ove l'associazione, la società tra professionisti, ovvero la società tra avvocati non esercitano attività economiche riconducibili al medesimo ISA applicato individualmente dall'associato o dal socio.
5	**ROTTAMAZIONE-*QUINQUIES* - ESTENSIONE ALLE SOMME RISCOSSE DA ENTI LOCALI - TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**
	L'Agenzia delle Entrate-Riscossione il 15.10.2026 ha pubblicato sul proprio sito istituzionale alcune FAQ relative alla rottamazione-*quinquies* riservata agli enti territoriali.
5.1	**AMBITO APPLICATIVO** L'art. 10-*quinquies* del DL 38/2026 ha previsto la possibilità, per gli enti territoriali che riscuotono avvalendosi dell'Agente della Riscossione, di deliberare l'accesso alla c.d. "rottamazione-*quinquies*" di cui all'art. 1 co. 82 - 100 della L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026) per i carichi 2000-2023. L'adesione ad opera dell'ente territoriale è opzionale, pertanto il contribuente deve verificare che l'ente sia presente nell'elenco, pubblicato sul sito della Riscossione, degli enti che hanno adottato il provvedimento di applicazione della rottamazione. I carichi oggetto di rottamazione dei ruoli devono scaturire da: • debiti di natura tributaria; • debiti di natura non tributaria, ad esclusione di quelli derivanti da condanna della Corte dei Conti. Il principale effetto consiste nello stralcio automatico delle sanzioni amministrative tributarie e degli interessi compresi nei carichi. Il contribuente sarà chiamato a pagare solamente le somme a titolo di capitale, le spese di esecuzione, nonché di notifica della cartella di pagamento.
5.2	**PROSPETTO INFORMATIVO** Ai fini della verifica dei carichi rottamabili, è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione un servizio che consente l'invio di un prospetto informativo contenente l'elenco dei debiti rientranti nella rottamazione. La richiesta può essere effettuata utilizzando:

segue	• l'area personale, tramite accesso con le credenziali; • l'area pubblica, con la compilazione di un apposito *form* al quale va allegato un documento di riconoscimento.
5.3	**PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA** La domanda può essere presentata esclusivamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sempre mediante l'area pubblica o l'area personale. È necessario indicare il numero di rate in cui si intende dilazionare il debito e impegnarsi a rinunciare ai giudizi in corso. Terminata la compilazione, verrà generata una ricevuta di presentazione. L'istanza può essere presentata dal 16.10.2026 al 15.12.2026. Successivamente: • entro il 28.2.2027 la Riscossione invierà ai contribuenti una comunicazione di accoglimento con la liquidazione delle somme o di rigetto della domanda; • entro il 31.3.2027 dovrà essere effettuato il pagamento della prima o dell'unica rata; • le rate successive, sino ad un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo, scadono con riferimento al 2027 il 31.5, 31.7, 30.9 e 30.11, mentre negli anni successivi, il 31.1, 31.3, 31.5, 31.7, 30.9 e 30.11. Sugli importi dilazionati sono dovuti, dall'1.4.2027, gli interessi al tasso del 3% annuo.
6	**IPER-AMMORTAMENTO - COMUNICAZIONI DI COMPLETAMENTO DEGLI INVESTIMENTI - AVVIO DELLA PRESENTAZIONE TRAMITE PIATTAFORMA GSE**
	Con il DM 14.10.2026, pubblicato sul sito del MIMIT in data 15.10.2026, è stata disposta l'apertura della piattaforma GSE per la presentazione, da parte delle imprese, delle comunicazioni di completamento dell'investimento per gli iper-ammortamenti *ex* L. 199/2025.
6.1	**MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI COMPLETAMENTO** Le imprese che hanno ricevuto l'esito positivo della comunicazione di conferma e che hanno completato gli investimenti possono accedere al portale del GSE e inviare la comunicazione di completamento dell'investimento. In particolare, al completamento degli investimenti, avvenuta l'interconnessione dei beni materiali e immateriali 4.0, e in ogni caso entro il 15.11.2028, l'impresa trasmette una o più comunicazioni di completamento riferite a uno o più beni oggetto della medesima comunicazione di conferma, corredate da attestazioni di possesso della documentazione richiesta. Le comunicazioni di completamento devono essere presentate: • dalle ore 12:00 del 15.10.2026; • esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Area Clienti" del sito Internet del GSE (*www.gse.it*); • utilizzando l'apposito modello.
6.2	**MODELLO E GUIDA GSE** Sul sito del GSE sono stati inoltre resi disponibili: • il modello della comunicazione di completamento; • le istruzioni operative e la guida alla piattaforma NPTR5 aggiornate.
7	**DISMISSIONE CREDENZIALI SISTER PER SERVIZI TELEMATICI DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE E CATASTALI**
	Con il provv. 13.10.2026 n. 278149, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato la graduale dismissione delle credenziali Sister per l'accesso ai servizi telematici di pubblicità immobiliare e catastali, sostituendo tale metodo di accesso con i metodi di autenticazione (SPID, CIE ecc.) conformi alle disposizioni in materia di identità digitale e alla disciplina relativa alla sicurezza informatica.
7.1	**SERVIZI TELEMATICI DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE** Attraverso la piattaforma Sister, l'Agenzia delle Entrate eroga servizi telematici di consul-

segue	tazione e aggiornamento delle banche dati catastale e ipotecaria destinati a professionisti, Pubbliche Amministrazioni, enti e altri soggetti autorizzati. In proposito, il provvedimento stabilisce che: • a decorrere dal 15.11.2026 non saranno più rilasciate le credenziali Sister per l'autenticazione degli utenti dei servizi di aggiornamento e di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale; • entro il 31.12.2026 saranno progressivamente disattivate le credenziali Sister secondo un piano, articolato per profilo di convenzione e per tipologia di adesione ai servizi, che sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate con un preavviso di almeno 10 giorni.
7.2	**ACCESSO CON SPID E CIE** Gli utenti le cui credenziali saranno dismesse potranno accedere ai servizi telematici resi disponibili mediante la piattaforma Sister autenticandosi con i seguenti metodi (già attualmente in uso): • il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); • la Carta d'Identità Elettronica (CIE); • la Carta Nazionale dei Servizi (CNS); • le credenziali Fisconline/Entratel, nei casi previsti.
8	**RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL CINQUE PER MILLE**
	Il DM 15.10.2026 n. 257 ha aggiornato i modelli e le Linee Guida per la rendicontazione del contributo del cinque per mille dell'IRPEF destinato agli enti che rientrano nella competenza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali (es. enti del Terzo settore), sostituendo la modulistica approvata con i decreti 22.9.2021 n. 488 e 13.12.2022 n. 396. La precedente modulistica resta valida esclusivamente per la rendicontazione dei contributi fino all'anno finanziario 2019.
8.1	**CONTRIBUTO INFERIORE A 20.000,00 EURO** Le Linee Guida contenute nell'Allegato 1 al decreto: • riguardano la rendicontazione mediante i modelli A (rendiconto "ordinario") e B (rendiconto dell'accantonamento, utilizzabile in caso di progetti pluriennali); • si applicano ai contributi relativi all'anno finanziario 2020 e, a partire dall'anno finanziario 2021, ai soli contributi inferiori a 20.000,00 euro.
8.2	**CONTRIBUTO PARI O SUPERIORE A 20.000,00 EURO** Le Linee Guida contenute nell'Allegato 2 al decreto riguardano la rendicontazione effettuata mediante la piattaforma dedicata, disponibile sul portale *servizi.lavoro.gov.it*, e si applicano ai contributi di importo pari o superiore a 20.000,00 euro a partire dall'anno finanziario 2021.
8.3	**PUBBLICAZIONE DEL RENDICONTO** Gli enti beneficiari devono pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione all'Amministrazione erogatrice, dandone comunicazione all'Amministrazione stessa entro i successivi 7 giorni. Come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nelle Linee Guida, tale pubblicazione è obbligatoria e sanzionabile solo per gli enti che hanno percepito importi pari o superiori a 20.000,00 euro, mentre è solo raccomandata per gli altri soggetti.
9	**DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI PER LA PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA IN CASO DI FUSIONE**
	L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 15.10.2026 n. 183, esamina l'impatto della fusione per incorporazione sulla conservazione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina e sui terreni montani.
9.1	**DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI PER LA PPC** Il caso riguarda due società agricole, entrambe in possesso della qualifica di "imprenditori agricoli professionali" (IAP) *ex* art. 1 co. 3 del DLgs. 99/2004, che intendono realizzare, entro la fine del 2026, una fusione per incorporazione, all'esito della quale la società Beta

segue	(incorporata) confluirà in Alfa (incorporante). In questo contesto, le società si rivolgono all'Agenzia delle Entrate per sapere se la fusione possa determinare la decadenza dalle agevolazioni fiscali godute dalla società Beta, nel 2023 e 2024, quando aveva acquistato tre fondi agricoli, usufruendo: • delle agevolazioni per la PPC (art. 2 co. 4-*bis* del DL 194/2009), che hanno consentito l'applicazione delle imposte di registro e ipotecaria fisse; • dell'agevolazione per i territori montani (art. 9 co. 2 del DPR 601/73), che ha comportato l'applicazione delle imposte di registro e ipotecaria fisse e l'esenzione dalle imposte catastale e di bollo. Si ricorda, infatti, che sia il co. 4-*bis* dell'art. 2 del DL 194/2009, che l'art. 9 co. 2 del DPR 601/73 stabiliscono che si realizza la decadenza dalle agevolazioni per la PPC e per i terreni montani se, prima di cinque anni dalla stipula degli atti agevolati, i contribuenti "*alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente*".
9.2	**FUSIONE COME FENOMENO SUCCESSORIO** L'Agenzia delle Entrate, dopo aver confermato che l'alienazione volontaria dei terreni e la cessazione della loro coltivazione o conduzione diretta, prima del decorso di cinque anni dall'acquisto, comporterebbe la decadenza da entrambi i benefici, afferma che, però, la fusione, non potendo essere assimilata a un conferimento, ma realizzando un fenomeno successorio, non determina un'alienazione e non comporta, quindi, la decadenza dal beneficio (similmente a quanto affermato per la scissione, nella risposta 309/2021 e dalla Cass. 28169/2022). In conclusione, l'Amministrazione chiarisce che la fusione per incorporazione di una società che ha acquistato, da meno di 5 anni, immobili con le agevolazioni per la PPC (art. 2 co. 4-*bis* del DL 194/2009) e per i terreni montani (art. 9 co. 2 del DPR 601/73) non comporta la decadenza dalle agevolazioni in questione, purché la società incorporante: • mantenga la qualifica di società agricola IAP (ma non occorre che tale qualifica perduri per il tramite del medesimo amministratore IAP della società incorporata); • prosegua effettivamente la coltivazione o conduzione diretta dei fondi fino al completamento del quinquennio decorrente da ciascun acquisto agevolato. Precisa, infine, l'Amministrazione che, in tal caso, in sede di richiesta di registrazione dell'atto di fusione, dovrà essere indicato, nel quadro C, lo specifico codice negozio "C000 Atto di fusione di società di qualunque tipo", previsto dall'Allegato 5 al DM 15.12.77 n. 13348.
10	**INTERESSI DERIVANTI DAL RAVVEDIMENTO SPECIALE - INDEDUCIBILITÀ**
	Con la risposta a interpello 15.10.2026 n. 185, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sulla deducibilità degli interessi da conciliazione giudiziale e da ravvedimento operoso secondo le limitazioni previste dall'art. 96 del TUIR. Il caso di specie riguarda gli interessi passivi corrisposti in sede di conciliazione giudiziale e quelli versati in sede di ravvedimento operoso per i periodi d'imposta da n+1 a n+6.
10.1	**INTERESSI DA RAVVEDIMENTO OPEROSO** Per gli interessi da ravvedimento, l'Amministrazione finanziaria ritiene che la qualificazione di "interessi moratori" attribuibile ai medesimi, in quanto originati da un inadempimento del contribuente derivante dal ritardato pagamento di imposte, li pone in termini di accessorietà rispetto all'obbligazione principale (vale a dire il pagamento del tributo), con la conseguenza di condividerne il medesimo trattamento fiscale. Ne consegue che gli interessi versati in sede di ravvedimento *ex* art. 13 del DLgs. 472/97, in quanto accessori all'obbligazione principale del pagamento del tributo, ne condividono il medesimo trattamento fiscale, con conseguente indeducibilità ai fini IRES. Tale indeducibilità oggettiva supera la questione sulla loro eventuale assoggettabilità al monitoraggio del ROL *ex* art. 96 del TUIR.
10.2	**INTERESSI DA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE** In merito agli interessi versati in sede di conciliazione giudiziale, si osserva che i medesimi assumono una funzione "compensativa" del ritardo nell'esazione dei tributi.

segue	Si osserva che tali interessi non condividono il medesimo trattamento fiscale dell'imposta cui si riferiscono, dovendo essere valutati autonomamente ai fini della determinazione del reddito d'impresa. Pertanto, gli stessi, in assenza di una specifica disposizione che ne preveda l'indeducibilità, risultano deducibili ai fini IRES secondo le regole generali di determinazione del reddito d'impresa e senza che rientrino nell'ambito applicativo dell'art. 96 del TUIR, in quanto non derivano da operazioni o rapporti aventi causa finanziaria, ma rappresentano componenti negativi di natura diversa, connessi alla definizione della posizione fiscale del contribuente.
11	**PROLUNGAMENTO DEI BENEFICI PER I DOCENTI E RICERCATORI RIENTRATI DAL 2020 - IMMOBILE ACQUISITO IN DONAZIONE - ESCLUSIONE**
	Con la risposta a interpello 23.10.2026 n. 190, l'Agenzia delle Entrate affronta una questione interpretativa legata al possibile prolungamento della durata dei regimi agevolativi che prevedono il trasferimento dei lavoratori in Italia.
11.1	**ACQUISTO DELL'IMMOBILE A TITOLO GRATUITO** La proroga del regime per docenti e ricercatori disciplinata dall'art. 44 co. 3-*ter* del DL 78/2010, così come quella per il regime degli impatriati di cui all'art. 16 co. 3-*bis* del DLgs. 147/2015, è condizionata, tra l'altro, al fatto che la persona diventi proprietaria di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia. Richiamando le precisazioni fornite dalla circ. 33/2020 (§ 3.2) in merito alla medesima condizione della proprietà dell'immobile residenziale individuata nell'ambito del regime degli impatriati, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che è necessario che la proprietà sia acquisita a titolo oneroso, richiedendo la ratio dell'agevolazione un comportamento attivo da parte del contribuente intenzionato a radicare la propria residenza nel territorio dello Stato. Sulla base di tale chiarimento, la risposta 190/2026 ha confermato che anche nel contesto del regime agevolativo per docenti e ricercatori il prolungamento dei benefici è condizionato all'acquisto dell'unità immobiliare "a titolo oneroso". Pertanto, in considerazione del fatto che nel caso di specie il ricercatore aveva acquistato la proprietà dell'unità immobiliare in forza di un atto di donazione, l'Amministrazione finanziaria conclude che lo stesso non potrà fruire della detassazione nel più ampio termine, posto che la donazione configura un contratto a titolo gratuito e non oneroso.
12	**DOMANDA DI PENSIONAMENTO - REGOLARIZZAZIONE SUCCESSIVA DI PERIODI CONTRIBUTIVI - EFFETTI**
	Con il messaggio 2.10.2026 n. 3113, l'INPS ha fornito indicazioni in ordine alla decorrenza da attribuire alle pensioni da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, in caso di regolarizzazione, intervenuta dopo la domanda di pensione, di periodi contributivi determinanti per il diritto e collocati anteriormente alla stessa.
12.1	**SOGGETTI DESTINATARI** I soggetti interessati sono tutti i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli professionali), nonché gli iscritti alla Gestione separata *ex* L. 335/95.
12.2	**IPOTESI DELLO SLITTAMENTO** Con la circ. 7.10.2022 n. 110, l'INPS aveva chiarito che nei casi di liquidazione delle pensioni anticipate o dei trattamenti pensionistici di invalidità, la decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la regolarizzazione dell'omissione contributiva. Con il messaggio 3113/2026, l'Istituto previdenziale precisa che lo slittamento riguarda i predetti lavoratori autonomi che: • richiedono l'accesso alla pensione anticipata o di invalidità; • alla data della domanda, non hanno perfezionato il requisito contributivo minimo a causa di omissioni contributive riferite a periodi precedenti;

segue	• regolarizzano successivamente alla data della domanda tali periodi, determinanti per il diritto alla pensione, entro i termini di decadenza dell'azione giudiziaria. A tal fine, è irrilevante che l'assicurato abbia già ricevuto o meno un avviso bonario, un avviso di addebito o una cartella esattoriale. Ciò che rileva è che, alla data della domanda di pensione, risultino non versati, alle scadenze previste, i contributi relativi ai periodi pregressi alla domanda di pensione, i quali, al termine dell'attività preliminare di sistemazione del conto assicurativo, risultino necessari per perfezionare il diritto al trattamento pensionistico richiesto. La regola dello slittamento si applica anche nel caso in cui i contributi determinanti per il diritto alla pensione, non versati alle scadenze previste, siano oggetto di rateizzazione e il relativo pagamento si completi dopo la presentazione della domanda di trattamento pensionistico. In tal caso, però, se l'interessato anticipa il pagamento delle rate determinanti per perfezionare il diritto alla pensione già al momento della presentazione della domanda di pensione, l'INPS non procederà al rigetto della medesima.
12.3	**CASI DI NON APPLICABILITÀ** Con il messaggio in commento, vengono altresì indicate alcune ipotesi in cui il criterio di slittamento della decorrenza, sempre riferito alle pensioni anticipate e di invalidità dei lavoratori autonomi; si tratta, in particolare, delle seguenti fattispecie: • la contribuzione oggetto di regolarizzazione contributiva non è determinante per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico. In tale situazione, precisa l'INPS, se alla data della domanda di pensione risulta comunque già perfezionato il requisito contributivo minimo richiesto, la successiva regolarizzazione non incide sulla decorrenza del trattamento, ma solo sulla misura della pensione; • alla data della domanda di pensione, il requisito contributivo non è ancora perfezionato soltanto perché il versamento determinante per il perfezionamento del diritto alla pensione non è ancora eseguibile, in quanto la relativa scadenza della rata è fissata dalla legge in data successiva alla citata domanda; • alla data della domanda di pensione risultano omessi contributi pregressi determinanti, ma il requisito contributivo minimo si perfeziona comunque con il versamento, nei termini previsti, della contribuzione corrente avente scadenza successiva alla domanda di pensione; • al momento della domanda non sono ancora conosciuti i redditi dell'anno di liquidazione della pensione stessa e i contributi relativi a tale anno risultano determinanti ai fini del perfezionamento del diritto alla pensione.
13	**ISCRO - ACCESSO AI PERCORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**
	Con il DM 3.9.2026, pubblicato in data 5.10.2026 nella sezione "Pubblicità legale" del sito del Ministero del Lavoro, sono stati regolati i criteri e le modalità di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale dei lavoratori destinatari dell'Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO).
13.1	**DISCIPLINA GENERALE DELL'ISCRO** Possono beneficiare della misura i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2 co. 26 della L. 335/95, in possesso di determinati requisiti (anche di natura reddituale) che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo *ex* art. 53 co. 1 del TUIR, ovverosia i liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo iscritti alla citata Gestione separata. La prestazione in commento ha un importo pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei 2 anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda, viene erogata per 6 mensilità e spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
13.2	**PERCORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE** L'art. 1 del DM 3.9.2026 ricorda che l'erogazione dell'indennità in questione è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale che rispondono ai criteri di:

segue	• mantenimento e aggiornamento delle conoscenze, abilità e competenze possedute dal beneficiario ai fini dell'adeguamento ai mutamenti della domanda del settore di mercato di riferimento; • acquisizione di un livello di conoscenze, abilità e competenze incrementali rispetto a quelle inizialmente possedute, spendibili nel contesto lavorativo di riferimento e in coerenza con il fabbisogno formativo del lavoratore. I percorsi di aggiornamento in questione devono essere erogati da enti titolati ai sensi del DLgs. 13/2013 o da enti accreditati dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano a svolgere attività di formazione professionale. Infine, devono prevedere, in esito al percorso, il rilascio almeno di un documento di trasparenza; nell'attesa dell'attivazione di un fascicolo elettronico del lavoratore, le attestazioni saranno rese in formato digitale aperto, sottoscritte con firma digitale e conservate sulla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'art. 5 del DL 48/2023.
13.3	**ISTRUZIONI OPERATIVE** Il soggetto che richiede l'ISCRO, all'atto della domanda, autorizza l'INPS alla trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del SIISL, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del DLgs. 150/2015. Per le domande presentate a decorrere dal 2025, il beneficiario di ISCRO è iscritto d'ufficio sul SIISL, per il tramite di INPS. Nella comunicazione di accoglimento, lo stesso Istituto previdenziale informerà l'utente riguardo alle modalità di accesso al SIISL al fine della sottoscrizione del patto di attivazione digitale. A seguito della sottoscrizione di tale patto, l'interessato, attraverso il SIISL, potrà ricevere o individuare autonomamente offerte di lavoro ovvero specifici percorsi di aggiornamento professionale. Inoltre, lo stesso SIISL trasmetterà ai medesimi Centri per l'impiego l'elenco dei soggetti che allo scadere dei 90 giorni dalla stipula del patto di attivazione digitale risultano ancora beneficiari dell'ISCRO e non hanno avviato alcun percorso di aggiornamento professionale, ai fini del monitoraggio e delle attività di orientamento individuale alla scelta di un percorso di aggiornamento adeguato e coerente con il contesto lavorativo di riferimento e con il fabbisogno formativo del lavoratore. Infine, si ricorda che durante il periodo di fruizione della misura, i soggetti beneficiari possono contattare ovvero presentarsi presso i servizi per il lavoro territorialmente competenti sulla base delle disposizioni definite dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per richiedere la stipula di un patto di servizio personalizzato ai sensi del DLgs. 150/2015.
14	***BONUS* MAMME 2026 - PRESENTAZIONE DOMANDE - ISTRUZIONI**
	L'INPS ha fornito le istruzioni operative per la presentazione delle domande del *bonus* mamme 2026 *ex* art. 1 co. 207 della L. 30.12.2025 n. 199 con la circ. 16.6.2026 n. 106 e il messaggio 20.10.2026 n. 3343.
14.1	**DESTINATARIE** Le lavoratrici devono: • essere madri con due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni, o con tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni. Il requisito relativo al numero dei figli deve sussistere alla data dell'1.1.2026 o si deve perfezionare entro il 31.12.2026; • essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, o lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le Casse, e la Gestione separata; • avere redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l'anno 2026 pari o inferiore a 40.000,00 euro annui. Per le lavoratrici con tre o più figli, il nuovo *bonus* mamme 2026 non è riconosciuto per i

segue	mesi in cui sussiste, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (queste accedono fino al 31.12.2026 all'esonero del 100% della quota IVS a loro carico, ai sensi dell'art. 1 co. 180 della L. 213/2023).
14.2	**IMPORTO** Il *bonus* mamme 2026 è pari a 60,00 euro per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo.
14.3	**DOMANDA** Per accedere al contributo sarà necessario presentare domanda all'INPS. Per la compilazione della domanda occorre autenticarsi sul sito dell'Istituto di previdenza e accedere al "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche". È possibile presentare la domanda anche tramite il *contact center* multicanale o gli Istituti di patronato. La domanda deve essere presentata entro: • il 31.12.2026; • il 31.1.2027 se il requisito si perfeziona nel mese di dicembre 2026. In caso di rigetto della domanda o di accoglimento parziale, la lavoratrice potrà presentare una richiesta telematica di riesame. Le mensilità spettanti per il periodo da gennaio a dicembre 2026 saranno corrisposte in unica soluzione nel mese di dicembre 2026. Se l'istruttoria non potrà essere conclusa in tempo utile per il pagamento nel mese di dicembre, le somme spettanti saranno corrisposte dal mese di gennaio 2027.
15	**TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIPENDENTI PUBBLICI - IMPOSTA SOSTITUTIVA - CHIARIMENTI COMPUTO LIMITE REDDITUALE**
	Con la risposta a interpello 16.10.2026 n. 186, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'imposta sostitutiva dell'IRPEF e addizionali (regionale e comunale) del 15% sul trattamento accessorio dei dipendenti pubblici, introdotta solo per il 2026 dall'art. 1 co. 237 della L. 199/2025.
15.1	**SUPERAMENTO DEL LIMITE 800,00 EURO** Il superamento del limite di 800,00 euro di compensi assoggettabili a imposta sostitutiva comporta l'applicazione della tassazione ordinaria per la parte eccedente.
15.2	**LIMITE REDDITUALE DI 50.0000,00 EURO** Ai fini dell'accesso al regime fiscale di favore, il lavoratore deve essere titolare di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000,00 euro nel 2026. Il limite reddituale deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell'anno 2026, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, e deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni di cui all'art. 49 co. 2 del TUIR, equiparate ai redditi di lavoro dipendente dal medesimo art. 49 del TUIR.
15.3	**RINUNCIA ALL'IMPOSTA SOSTITUTIVA** Se il lavoratore rinuncia espressamente all'applicazione dell'imposta sostitutiva, i trattamenti accessori possono essere assoggettati a tassazione separata, ai sensi dell'art. 17 co. 1 lett. a) del TUIR, al ricorrere delle condizioni ivi previste.
16	**CONCILIAZIONE FAMIGLIA E LAVORO - ESONERO CONTRIBUTIVO - DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE PER L'ACQUISIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI E CRITERI E MODALITÀ DI CONCESSIONE DELL'ESONERO**
	Con il DM 8.9.2026, pubblicato sul sito *web* istituzionale il 15.10.2026, il Ministero del Lavoro ha definito le procedure per acquisire le certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro, il loro periodo di validità e i criteri e le modalità di concessione dell'esonero contributivo previsto dall'art. 6 del DL 30.4.2026 n. 62 (conv. L. 25.6.2026 n. 112, in vigore dal 28.6.2026).
16.1	**MISURA E DECORRENZA DELL'ESONERO** L'art. 6 del DL 62/2026 riconosce alle aziende in possesso delle certificazioni per la conciliazione tra famiglia e lavoro un esonero dal versamento dei contributi previdenziali: • in misura non superiore all'1%; • nel limite massimo di 50.000,00 euro annui per ciascuna azienda.

segue	Il beneficio: • è parametrato su base mensile; • è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione; • è riconosciuto a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 112/2026 e per tutto il periodo di validità delle certificazioni (pari a 36 mesi) ma, comunque, non oltre il 31.12.2028.
16.2	**CONDIZIONI** Per fruire dell'esonero previsto dall'art. 6 del DL 62/2026 i datori di lavoro devono: • essere in possesso della certificazione per la conciliazione famiglia - lavoro; per il suo conseguimento occorre riferirsi ai parametri minimi di cui alla prassi UNI/PdR 192:2026; • rispettare le condizioni di cui all'art. 1 co. 1175 della L. 27.12.2006 n. 296; • rispettare la normativa in materia di aiuti di Stato; • corrispondere un trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo (c.d. "TEC") determinato dai CCNL *leader* (art. 7 co. 5 del DL 62/2026).
17	**CHIUSURA D'UFFICIO DELLE PARTITE IVA INATTIVE - CRITERI E MODALITÀ - MODIFICHE**
	Il provv. Agenzia delle Entrate 12.10.2026 n. 277710 ha modificato le disposizioni contenute nel precedente provv. 1415522/2019 e ha aggiornato le modalità di chiusura d'ufficio delle partite IVA inattive da parte degli Uffici. La disciplina è contenuta nell'art. 35 co. 15-*quinquies* del DPR 633/72, il quale stabilisce che l'Agenzia delle Entrate può procedere d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa, arte o professione.
17.1	**MODALITÀ DI CONTROLLO** Il provv. 277710/2026 stabilisce che le partite IVA inattive vengano individuate sulla base di riscontri automatizzati con le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, includendo i dati relativi alle fatture elettroniche, ai corrispettivi telematici e ai versamenti effettuati tramite riscossione spontanea.
17.2	**NUOVE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE** La comunicazione preventiva di chiusura d'ufficio della partita IVA è inviata al domicilio digitale del contribuente o, in caso di soggetto diverso da persona fisica per la quale non risulti un domicilio digitale, a quello del suo rappresentante. Qualora il contribuente non disponga di un domicilio digitale, la comunicazione preventiva è trasmessa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A/R), al domicilio fiscale disponibile in Anagrafe tributaria e, al fine di garantire un'efficace e immediata conoscenza della comunicazione da parte del destinatario, la stessa è resa disponibile anche nella sua area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ed è resa nota anche tramite avviso nella App IO.
17.3	**MODALITÀ DI OPPOSIZIONE** Il provv. 277710/2026 stabilisce il termine a decorrere dal quale è effettuata la chiusura d'ufficio delle partite IVA. Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, chi non ritenga legittima la chiusura della partita IVA (e, nel caso di un soggetto diverso da una persona fisica, l'eventuale estinzione del codice fiscale) può rivolgersi a qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate per fornire i necessari chiarimenti, al fine di impedire la chiusura della partita IVA ovvero per richiederne la riattivazione retroattiva qualora questa sia già intervenuta. L'Ufficio, verificate le argomentazioni e l'eventuale documentazione prodotta dal contribuente, può riattivare la partita IVA (e, nel caso di un soggetto diverso da una persona fisica, l'eventuale codice fiscale estinto).

segue	La riattivazione ha effetto dalla data originaria di apertura della partita IVA e, nel caso di riattivazione del codice fiscale, dalla data originaria di attribuzione dello stesso, senza soluzione di continuità.
18	**CESSIONE CON INSTALLAZIONE DI SISTEMA DI ACCUMULO PER IMPIANTO FOTOVOLTAICO - ALIQUOTA IVA APPLICABILE**
	Con la risposta a interpello 15.10.2026 n. 181, l'Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di fruire dell'aliquota IVA del 10% per la cessione con installazione di un sistema di accumulo per un impianto fotovoltaico già operativo. L'aliquota ridotta si applica solo se i beni ceduti sono componenti o elementi necessari per la realizzazione dell'impianto stesso. Non è, quindi, sufficiente che gli stessi siano "utili", "connessi" o "funzionali" all'attività del soggetto che realizza o utilizza l'impianto.
18.1	**QUADRO NORMATIVO** Ai sensi del n. 127-*quinquies* della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, è applicabile l'aliquota IVA del 10% per gli "impianti di produzione e reti di distribuzione calore energia e di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica ed eolica", nonché, ai sensi del successivo n. 127-*sexies*, per i beni (escluse le materie prime e semilavorate) forniti per la costruzione dei predetti impianti.
18.2	**INAPPLICABILITÀ NEL CASO DI SPECIE** Nel caso di specie, a essere ceduto è un sistema di accumulo e, dalla descrizione tecnica dell'impianto, emerge che tale sistema costituisce un'infrastruttura funzionalmente collegata all'impianto fotovoltaico, ma tecnicamente distinta dall'impianto di produzione di energia elettrica. Considerato che l'accumulatore non è finalizzato a produrre energia ma soltanto a immagazzinarla, lo stesso non può qualificarsi come componente finito concretamente utilizzato per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico. Inoltre, l'accumulatore, nel caso esaminato, non può costituire un ampliamento (o una nuova "parziale" costruzione) dell'impianto fotovoltaico esistente. Per le motivazioni appena esposte, è da escludere l'applicabilità dell'aliquota ridotta in quanto limitata ai soli impianti produttivi di energia e alle relative cessioni di beni finiti.
19	**OPERE REALIZZATE SU BENI DI TERZI - DIRITTO AL RIMBORSO IVA - CONDIZIONI**
	Con la risposta a interpello 27.10.2026 n. 192, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che spetta il rimborso dell'IVA anche per l'imposta assolta con riguardo alle opere realizzate su beni di proprietà di terzi. Come già indicato nella precedente ris. Agenzia delle Entrate 20/2025. Per individuare i beni ammortizzabili indicati dall'art. 30 co. 2 lett. c) del DPR 633/72, deve farsi riferimento alla categoria dei "beni di investimento" e non assume rilevanza il requisito di ammortizzabilità in senso contabile-reddituale. È, però, anche necessario, ai fini della legittimità del rimborso, che i beni sui quali sono realizzate le opere in questione posseggano una effettiva connessione/strumentalità con l'espletamento dell'attività del soggetto passivo. Secondo l'Agenzia delle Entrate, è, dunque, "*imprescindibile valutare, oltre alla durevolezza della detenzione, l'effettiva destinazione di tale bene alla attività imponibile svolta a valle*".

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studiodotcom